

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 1948

(9^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione ed approvazione)

«Regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse della campagna 1947-48 e disciplina della produzione e distribuzione degli oli di sanse della campagna stessa» (N. 103) (Approvato dalla Camera dei deputati)

— Oratori: Di Rocco *relatore*, Presidente, Caminiti, Angelini Nicola, Bertone, Carelli, Spezzano Pag. 43

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Aldisio, Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbri, Grieco, Guarienti, Lanzara, Milillo, Oggiano, Piemonte, Salomone, Spezzano e Tartufoli.

A norma dell'ultimo comma dell'articolo 25 del Regolamento intervengono anche i senatori: Bertone, Braintenberg, Caminiti, Ghidetti, Giua, Morandi, Mott, Nobili, Pezzullo e Raja.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse della campagna 1947-48 e disciplina della produzione e distribuzione degli oli di sanse della campagna stessa». (N. 103) (Approvato dalla Camera dei deputati).

DI ROCCO, *relatore*. Fa presente che i sottoprodotti della torchiatura delle olive, fino alla campagna 1946-1947, furono soggetti a vincolo per essere destinati esclusivamente alla produzione di olio di sanse: la qual disciplina subì però una variante nella campagna 1947-1948, allorchè, con il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216, si rinviò ad un provvedimento successivo la regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse della campagna predetta, nonchè la disciplina della produzione e distribuzione degli oli estratti dalle sanse stesse.

Tuttavia, nell'autunno del 1947, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento del 9 dicembre deliberò di lasciare alla libera contrattazione i prezzi della sansa vergine e di quella esausta, come anche i prezzi dell'olio al solfuro ad alta acidità, delle oleine e delle paste di rettificazione ottenuti dalla sansa vergine della campagna 1947-1948. Le sanse e gli oli di sansa venivano, quindi, ad essere sottratti ad ogni vincolo di disponibilità. Il Comitato interministeriale dei prezzi fu a ciò indotto dalla migliorata situazione degli approvvigionamenti e delle disponibilità di grassi per uso industriale e dalle richieste di svincolo delle categorie interessate.

La conseguenza fu che, durante tutta la campagna, la compravendita delle sanse e degli oli al solfuro si svolse in regime di libertà, de-

terminandosi, quindi, spontanei rapporti diretti fra frantoiani e industriali estrattori. Però, mentre in alcune regioni i contratti furono conclusi, in altre e in numerosi casi, l'accordo fra le parti non fu raggiunto. In questa situazione di mancato accordo è stata sollevata l'eccezione di illegittimità del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il Ministero dell'industria e commercio, esaminata la questione, è venuto alla conclusione che, effettivamente, il provvedimento che era da emanarsi successivamente al decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216, in virtù dell'articolo 22 dello stesso decreto, non avrebbe potuto essere che un provvedimento legislativo perchè integrativo di un altro pure legislativo.

Il disegno di legge in discussione soddisfa appunto a tale esigenza. Con esso, all'articolo 1, si conferma che le sanse e gli oli di sanse provenienti dalla campagna olearia 1947-1948 rimangono nella libera disponibilità di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per quanto concerne il prezzo. In tal modo si dà forma giuridicamente perfetta al provvedimento del 9 dicembre 1947 adottato dal Comitato interministeriale dei prezzi e si viene ad eliminare ogni dubbio sulla validità dei contratti convenuti liberamente.

Con l'articolo 2 si deferisce al Comitato interministeriale dei prezzi il compito di determinare i prezzi delle sanse indicate nell'articolo precedente e che formarono oggetto di quei contratti, nei quali non fu stabilito il prezzo o non fu convenuto il procedimento per stabilirlo. Il disegno di legge in esame concede tuttavia un termine di 15 giorni, a decorrere dalla entrata in vigore del disegno di legge stesso, perchè i contratti non ancora perfezionati possano divenirlo: il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, cioè, non avrà effetto se entro il termine suddetto le parti pattuiscono un prezzo diverso o convengano su un diverso modo di determinarlo.

Il prezzo stabilito dal Comitato opera automaticamente, decorsi i 15 giorni fissati dal disegno di legge, per i casi in cui persistesse l'impossibilità di un raggiungimento dell'accordo. Le disposizioni in esame varranno ad evitare controversie pregiudizievoli agli interessi sia dei frantoiani che degli industriali estrattori, e

pertanto propone l'approvazione del disegno di legge.

ANGELINI NICOLA. Dichiaro di parlare, quale rappresentante di una regione olivicola, la Puglia, affermando che l'esistenza di un gran numero di contratti rimasti in sospeso ha determinato una situazione di inferiorità per la categoria dei frantoiani, creando per essi condizioni di disagio, che poi si ripercuotono su quelle degli agricoltori.

È pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

BERTONE. Desidera avere un chiarimento sull'articolo 2 del disegno di legge, poichè gli sembra difficilmente configurabile un contratto di vendita senza che sia stata fatta alcuna determinazione del prezzo o non sia stato convenuto il modo di addivenire a tale determinazione.

ANGELINI NICOLA. Rileva che ciò è possibile perchè i contratti di vendita in oggetto furono stipulati quando le sanse non erano ancora sbloccate: in regime vincolistico, infatti, il frantoiano è tenuto alla consegna delle sanse e il prezzo è determinato da parte delle autorità.

CARELLI. Domanda al senatore Caminiti se col provvedimento in discussione, predisposto per sanare una situazione di fatto, si possa in realtà sanare tale situazione.

CAMINITI. Assicura il senatore Carelli che il disegno di legge in esame risponde assolutamente allo scopo accennato dal senatore Carelli stesso.

La seduta, sospesa alle ore 12,30 è ripresa alle ore 16,30.

SPEZZANO. Ritiene che sarebbe più opportuno, per tutelare gli interessi dei lavoratori, che il prezzo delle sanse fosse stabilito dal Ministero dell'agricoltura e foreste, e non dal Comitato interministeriale dei prezzi. Dato, peraltro, che si tratta di sancire una situazione di fatto, dichiara di essere favorevole al provvedimento in discussione.

(I tre articoli del disegno di legge sono letti ed approvati senza discussione).

PRESIDENTE. Mette in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17.